

## **Cass. civ. sez. I, del 21 maggio 2014 n. 11225**

La corte d'appello ha ritenuto che in sede di separazione personale dei coniugi le parti avevano definito i rapporti economici alla luce delle plurime e rilevanti attività economiche familiari, tanto che il giudizio di divorzio veniva abbandonato nel corso del 2008 proprio sul punto relativo alle domande di contenuto economico», e che non si evidenziavano rispetto a ciò fatti nuovi idonei a palesare una situazione personale che impedisce il mantenimento del precedente tenore di vita.

La corte territoriale ha così accertato che l'accordo concluso in sede di separazione conteneva una regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra le parti e che, al riguardo, essi avevano palesato l'intenzione di non proporre ulteriori richieste sul piano economico al giudice, abbandonando il giudizio di divorzio a ciò diretto; dall'altro lato, ha evidenziato la mancata allegazione, ad opera della richiedente, di fatti nuovi cui ancorare la domanda di corresponsione dell'assegno.

Dunque, la sentenza impugnata non ha affatto escluso l'astratto diritto ad un assegno divorzile in quanto rinunciato in sede di separazione, ma ha soltanto escluso l'allegazione di idonei fatti sopravvenuti.

La corte d'appello ha, poi, fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati in sede di legittimità.

L'accordo di separazione, come questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. n. 10932 del 2008; n. 17607 del 2003), costituisce un «atto essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente», e ciò «in piena coerenza con la centralità del principio del consenso nel modello di famiglia delineato dalla legge di riforma ed in ragione del tasso di negozialità dalla stessa legge riconosciuto in relazione ai diversi momenti ed aspetti della dinamica familiare».

È dunque valido l'accordo dei coniugi sulle condizioni patrimoniali della cessazione della loro comunione di vita, avendo ad oggetto diritti disponibili; esso ben può restare soggetto al principio *rebus sic stantibus*, ma ulteriori richieste presuppongono la successiva deduzione di fatti nuovi, atti a legittimare un mutamento di quelle condizioni, i quali abbiano alterato la situazione preesistente mutando i presupposti in base ai quali le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (principio costante, fra le altre Cass. 8 maggio 2008, n. 11488); si è anche precisato che, nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, dunque nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, sebbene la deduzione successiva sia ammessa quando si tratti di presupposti del diritto all'assegno maturati in quel giudizio (Cass. 12 marzo 2012, n. 3925).